



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Decisione nr° 3

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 21 Settembre

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**  
**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 15 novembre 2024, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

Sul reclamo del 5/11/2024, pervenuto in pari data, prot. n.564, del Sig. Mattia Sansoni, tesserato e giocatore della US Roma Rugby SSDARL, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Parodi, giusta procura allegata al medesimo reclamo, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale con cui, nella riunione del 30/10/2024, Comunicato B/03/GS, pubblicato in data 31/10/2024, in relazione alla gara del Campionato di Serie B, girone 5, US Roma Rugby SSD RL v Tigri Rugby Bari 1980 ASD, disputata in data 27/10/2024, ha sanzionato lo stesso reclamante con la squalifica di quarantacinque giorni (dal 28/10/2024 all'11/12/2024 compresi), di cui trenta giorni per l'infrazione dell'art. 27/1, lett. m), (ginocchiata), del Regolamento di Giustizia, inasprita di quindici giorni per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15/01, dello stesso Regolamento.

**FAT T O**

Con il reclamo *de quo* il sig. Mattia Sansoni ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo l'insussistenza dell'illecito sportivo e chiedendo l'annullamento dell'irrogata sanzione e, in subordine, la modifica e la rivalutazione della sanzione medesima.

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

A fondamento del dispiegato reclamo il Sig. Sansoni allega l'assoluta inesistenza delle condotte addebitate e la loro non corretta riconduzione nell'alveo dell'illecito di gioco o alla condotta contestata (art. 27/01, lett. m, Regolamento di Giustizia).

Lo stesso, in particolare, espone che dal referto arbitrale non risulta traccia della volontarietà del gesto riportato dall'arbitro e attribuitogli, e rappresenta che l'avvenuta collisione "*diretta*" sanzionata non dimostri che l'impatto sia stato volontario, doloso o intenzionale.

Sostiene, inoltre, che dalla lettura dello stesso referto emergerebbe che nel caso di specie l'episodio sanzionato sia "*attività funzionale*" legata alla fase dinamica del gioco in corso, ovvero a una ruck.

A suffragio della dispiegata domanda, la difesa del reclamante evidenzia come nel caso di specie non si rinvenga alcuna violenza tanto che, dopo l'impatto, il giocatore avversario colpito dal Sig. Sansoni ha rifiutato le cure mediche e ha ripreso il gioco.

La stessa difesa, in subordine, eccependo l'assoluta mancanza di volontarietà del giocatore sanzionato, ha chiesto, altresì, la derubricazione della condotta *de qua* da "*ginocchiata*", punita dall'art. 27, comma 1, lett. m), del Regolamento di Giustizia, a quella di gioco pericoloso in mischia, ruck o in maul, disciplinata e sanzionata dalla lett. v) dello stesso art. 27.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 8/11/2024, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 15 novembre 2024, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Nella camera di consiglio, parte reclamante si è riportata ai propri atti insistendo per l'accoglimento delle precisate conclusioni, la Procura Federale, in persona dell'Avv. Fabio Pennisi, osservando come il referto non indichi azioni particolari, ha concluso chiedendo la riduzione della squalifica a quanto già scontato dal sig. Mattia Sansoni.

All'esito della discussione, in ragione del contenuto del reclamo e di quanto riportato nel referto, la Corte, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di sentire sui fatti oggetto del reclamo il direttore di gara, Sig. Carlo Esposito, il quale forniva i chiarimenti richiesti, come precisati in parte motiva.





## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva riservandosi il deposito delle motivazioni.

### MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da un episodio avvenuto in una ruck in cui l'odierno reclamante avrebbe colpito con un ginocchio il volto di un avversario.

Preliminarmente, il Collegio osserva che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale, al pari di altre fonti di prova privilegiate del nostro ordinamento, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso.

Il direttore di gara, Sig. Carlo Esposito, sui fatti oggetto di reclamo nel proprio referto ha scritto quanto segue: *"In occasione di un raggruppamento di gioco (ruck), il giocatore n. 8 dell'US Roma sig. Sansoni Mattia, ha colpito in maniera diretta con il ginocchio dx il pieno volto dell'avversario. Preciso che l'avversario colpito si trovava in posizione di vulnerabilità in quanto abbassato all'altezza del bacino dell'avversario, all'atto di effettuare un sostegno di conservazione. Il giocatore colpito non ha fatto ricorso alle cure del medico di campo dopo il colpo, ed ha continuato"*.

La Corte, considerato quanto riportato nel referto, ha ritenuto di sentire, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, lo stesso Sig. Esposito, il quale ha fornito i chiarimenti su quanto avvenuto e circostanziato l'evento che ha determinato l'impugnata sanzione.

Il direttore di gara, in particolare, ha precisato che *"Lui, il giocatore in difesa, stava piegato in attesa... in una ruck; lui (il Sig. Sansoni nda) voleva spazzare, però col ginocchio ha spazzato ed è andato a finire col ginocchio in faccia al giocatore avversario"*.

Alla domanda dove si trovasse il giocatore colpito, lo stesso ha risposto: *"Stava accovacciato. Stava... in spinta, diciamo..."*; all'ulteriore domanda su chi sia stato il primo ad arrivare sulla palla, l'arbitro ha specificato come si trattasse dello stesso giocatore colpito: *"Sì, il primo, già stava sulla palla, il giocatore accovacciato. Il secondo voleva spazzare... però è andato col ginocchio... ha spazzato col ginocchio, diciamo, col ginocchio è andato in faccia al giocatore avversario. Chi ha preso il colpo già stava in posizione..."*.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Dai chiarimenti fornito dal Sig. Esposito, pertanto, risulta confermato che l'episodio sanzionato sia stato determinato da un'azione di gioco effettuata da parte del Sig. Sansoni, in modo quantomeno incauto, tale da colpire, comunque, con il proprio ginocchio il volto del giocatore avversario che si trovava in una ruck in posizione vulnerabile.

Ciò osservato e chiarito, deve precisarsi come la norma dell'art. 27, comma 1, lettera m), del Regolamento di Giustizia, al pari degli altri illeciti tecnici previsti e sanzionati nello stesso articolo 27, non faccia alcun riferimento all'elemento psicologico della condotta e all'intenzionalità, al dolo o alla colpa da parte dell'agente, ai fini dell'integrazione della fattispecie prevista e della conseguente sanzione, che può essere evitata solo nel caso in cui l'incidente sia stato determinato da fatto accidentale.

Per quanto riguarda il caso di specie, il tenore letterale della fattispecie della lett. m), che disciplina l'ipotesi del giocatore che colpisca con il ginocchio un avversario, e che prevede la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da uno a cinque mesi, è tale per cui ai fini dell'integrazione della stessa non è rilevante né l'accertamento del dolo, in qualunque sua intensità, né della colpa in qualunque sua gradazione.

La lettura della norma permette, inoltre, di affermare come per l'integrazione della fattispecie non sia rilevante neanche alcuna analisi sulla natura violenta del gesto, né sull'intensità della violenza eventualmente caratterizzante la condotta.

La Corte, pertanto, rileva che nel caso di specie sia chiaro e inequivoco che il Sig. Sansoni sia intervenuto in una ruck in modo incauto non curandosi di potere colpire con il proprio ginocchio il volto del giocatore avversario che stava già in posizione vulnerabile per contendere il pallone, integrando in tal modo la fattispecie disciplinata dall'art. 27, comma 1, lett. m), del Regolamento di Giustizia.

Per quanto concerne la quantificazione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, non si può non considerare che detto Giudice abbia considerato come pena base la sanzione nel suo minimo edittale, e l'abbia aggravata solo con l'applicazione della riscontrata recidiva di cui all'art. 15, comma 1, del Regolamento *de quo*, peraltro non contestata nel reclamo, senza avere





## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

considerato, e conseguentemente inasprito ulteriormente la pena, come avrebbe ben potuto fare, anche le circostanze aggravanti di cui all'art. 27, comma 2, lett. a) e b), dello stesso Regolamento, consistenti, rispettivamente, nell'azione violenta che abbia ad oggetto la testa dell'avversario, e nell'approfittarsi della manifesta vulnerabilità della persona offesa.

La conferma delle dinamiche dell'episodio oggetto del reclamo e l'analisi sopra svolta, inoltre, portano a ritenere corretta la sussunzione nella fattispecie astratta applicata dal Giudice Sportivo, con impossibilità di accogliere la dispiegata domanda subordinata e ricondurre la fattispecie concreta nella meno grave previsione di cui all'art. 27, comma 1, lett. v), che sanziona il gioco pericoloso in mischia o in ruck o in una maul con la squalifica da una a sei settimane.

La Corte, pertanto, ritiene di corretta l'applicazione della norma oggetto di reclamo e, in ragione del potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia, congrua la sanzione applicata al caso di specie.

### **P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 40, 14, 15, 27/1, lett. m), e lett. v) del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato del Giudice Sportivo Nazionale, Comunicato B/03/GS, pubblicato in data 31/10/2024;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 15 novembre - 2 dicembre 2024

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello  
Il Segretario  
Virginia Asaro